

# CONVENZIONE

**Contratto di assicurazione temporanea per decesso  
a causa di infezione da Covid-19**

**(prodotto 817A)**

**DECORRENZA:**

01/01/2021

**N.**

8154701

**CONTRAENTE:**

SIRM - Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica

**INTERMEDIARIO:**

MAG JLT SPA

Con la presente Convenzione Reale Mutua fornisce le prestazioni indicate nelle Condizioni di Assicurazione "Valore Vita Reale – Collettive" (Mod. 8337VIT), con le distinzioni indicate di seguito.

Inoltre, la presente Convenzione integra nei confronti del Contraente le Condizioni di Assicurazione.

## 1. FINALITÀ E SOGGETTI

La finalità della convenzione è quella di garantire a tutti i Medici soci dell'Associazione (*Contraente*), attuali e futuri, che ne fanno richiesta una copertura assicurativa a causa di morte per infezione da Covid-19 (Coronavirus).

Il Contraente è l'Associazione.

## 2. DETERMINAZIONI DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

Il capitale garantito per ciascun assicurato è pari a €25.000, €50.000 o €75.000 a seconda della scelta effettuata in fase di adesione.

Applicando il tasso di premio elencato al successivo paragrafo, i premi sono fissati pari a:

- €32,00 nel caso di un capitale assicurato di €25.000;
- €63,00 nel caso di un capitale assicurato di €50.000;
- €95,00 nel caso di un capitale assicurato di €75.000;

### Tassi di premio

#### Assicurazione temporanea per il caso di morte

(Tariffa 817A)

Tassi di premio per 1.000,00 euro di capitale assicurato

Età	Tasso
Da 18 a 75 anni	1,250‰

All'atto della sottoscrizione della Polizza il Contraente non versa alcun premio.

Il Contraente si impegna a trasmettere alla Società, entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese:

l'elenco delle nuove adesioni corredato, ove previsto, da copia dei Moduli di Adesione sottoscritti dagli Assicurati nel mese precedente;

Tali elenchi dovranno contenere i dati identificativi, la decorrenza della garanzia e la data del versamento del premio da parte dell'Assicurato.

L'invio di tali elenchi sarà da intendersi come conferma dell'avvenuto pagamento del premio da parte dell'Assicurato.

Il premio dovrà essere versato alla Società entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stato trasmesso il suddetto elenco delle adesioni.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con:

- assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità;
- bonifico bancario o postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- bancomat o carta di credito.

Per importi superiori a 200.000,000 euro il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale Sp.A., codice IBAN IT0600313801000000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – VALORE VITA REALE - GRUPPI-COGNOME CONTRAENTE

## 3. COMUNICAZIONI TRA SOCIETÀ E CONTRAENTE/ASSICURATI

---

### 3.1 Documenti rilasciati da Reale Mutua

Reale Mutua trasmette al Contraente la documentazione contrattuale.

Il Contraente provvede a renderla fruibile agli assicurati tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

## 4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

---

Il contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli assicurati eventuali cessazioni di agenzia, assegnazione di portafoglio a un nuovo intermediario o a una nuova impresa, modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale dell'impresa, casi di scissione o di fusione con un'altra impresa, qualora siano a lui comunicate da Reale Mutua.

### 4.1 Consegna della documentazione contrattuale

Ad ogni Assicurato che vorrà aderire alla presente Polizza, il Contraente fornirà o renderà disponibili su proprio sito - ai sensi degli artt. 55, 56, comma 3 lett.b), 57, 58, 60 e 61 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - le Condizioni di Polizza contenenti L'Informativa per la protezione dei dati personali (Privacy), il Modulo di Adesione e Condizioni di Assicurazione.

Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà responsabilità diretta del Contraente per eventuali indennizzi corrisposti.

Una volta perfezionata la singola adesione verrà trasmessa a ciascun assicurato per il tramite dell'intermediario un certificato assicurativo attestante l'avvenuto pagamento.

### 4.2 Modalità assuntive

Per l'assunzione del rischio Reale Mutua non richiede documentazione sanitaria.

Le suindicate modalità assuntive non comportano in modo alcuno deroga alle condizioni alle quali il rischio è assicurato, né alle esclusioni indicate nel set informativo.

#### 4.3 Ingressi in copertura in corso d'anno

Nel caso di ingresso in assicurazione in corso d'anno, il premio sarà dovuto per intero.

#### 4.4 Uscite in corso d'anno

L'uscita dall'*assicurazione* in corso d'anno, non dovuta a decesso, non si prevede il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.

## 5. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

---

La durata della polizza è pari un anno dalle ore 00:00 del 01.01.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2021.

## 6. GESTIONE DEL CONTRATTO

---

Alla sottoscrizione della presente Polizza il Contraente, anche per conto degli Assicurati, conferisce all'Intermediario il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione.


E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario dalla Società sarà considerata come fatta al Contraente e/o all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla Società sarà considerata come fatta dal Contraente e/o all'Assicurato.


La Società accetta che il pagamento dei premi sia fatto tramite l'Intermediario, pertanto il pagamento del premio eseguito all'Intermediario stesso si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.209/2005

Emessa in duplice originale, per ciascuna delle parti.

**IL CONTRAENTE**

  
\_\_\_\_\_

**SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
LA DIREZIONE GENERALE**

  
\_\_\_\_\_



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

# Valore Vita Reale – Collettive

mod. 8337VIT\_COND\_11/2020

### CONTATTI UTILI

---



	<b>CONTATTO</b>
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun - sab 8-20	800 320 320

### AREA RISERVATA

---



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.

# INTRODUZIONE

---

**Valore Vita Reale – Collettive** (tariffa 817A) è un contratto di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte a capitale costante.

Il prodotto soddisfa il bisogno di continuità del reddito e può essere sottoscritto con l'obiettivo di copertura dal rischio di morte in caso di decesso per Covid-19 (Coronavirus).

**Valore Vita Reale – Collettive** è regolata dalle presenti Condizioni di Assicurazione, che disciplinano il contratto insieme alla Convenzione e ad eventuali appendici sottoscritte dalle parti.

È previsto il pagamento di un premio unico per ogni anno di assicurazione.

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

# INDICE

---

## GLOSSARIO

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1. PRESTAZIONI .....	1
	2. LIMITI DI COPERTURA.....	1
	3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO .....	2
	4. QUANDO E COME DEVO PAGARE .....	4
	5. DURATA DEL CONTRATTO .....	4
	6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO .....	4
	7. RISCATTO .....	5
	8. COSTI .....	5
	9. REGIME FISCALE .....	6
	10. RECLAMI .....	6
	11. CONFLITTI DI INTERESSE .....	7
	12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO .....	8
	13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ .....	8
	14. FORO COMPETENTE .....	8
	MODULO DI PROPOSTA	

# GLOSSARIO

---

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

## **ADERENTE**

Il soggetto assicurato, portatore del rischio e socio dell'Associazione, che aderisce alla presente Polizza collettiva.

## **ANNO ASSICURATIVO**

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversary della decorrenza contrattuale.

## **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

## **ASSICURANDO**

Soggetto che presenta la Proposta di assicurazione alla Compagnia di assicurazione.

## **ASSICURATO**

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

## **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica, designata dall'Assicurato, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

## **CAPITALE ASSICURATO**

Somma dovuta al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato.

## **CARENZA**

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.

## **CARICAMENTI**

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

## **CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

## **CONDIZIONI SPECIALI**

Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

## **CONFLITTI DI INTERESSE**

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

## **CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

## **COPERTURA**

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

## **DATA DI DECORRENZA**

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

## **DIP AGGIUNTIVO VITA**

Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.

## **DIP VITA**

Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

## **ESCLUSIONI**

Situazioni per le quali non sono previste le prestazioni contrattuali.

## **ETÀ ASSICURATIVA**

L'età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno e all'età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo compleanno.

## **FORO COMPETENTE**

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

## **GARANZIA CASO MORTE**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale, in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario.

## **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

## **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

## **LIQUIDAZIONE**

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

## **MALATTIA**

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

## **MEDIAZIONE**

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stesso.

## **POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

## **PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

## **PREMIO ANNUO**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsti dal contratto la cui prestazione iniziale tiene già conto di tutti i premi del piano.

## **PREMIO NETTO**

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

## **PREMIO PURO**

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

## **PREMIO UNICO**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

## **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## **PRESTAZIONE ASSICURATA**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

## **PROPOSTA (MODULO)**

Documento o Modulo sottoscritto dal Contraente che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.

## **QUESTIONARIO SANITARIO**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

## **QUIETANZA**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario o postale, in caso di accredito alla società tramite SDD, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento tramite conto corrente postale.

#### **RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

#### **REFERENTE TERZO**

Soggetto designato dall'Assicurato, al quale Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dello stesso.

#### **REVOCA DELLA PROPOSTA**

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

#### **RIATTIVAZIONE**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

#### **RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)**

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

#### **RIDUZIONE**

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

#### **RISCATTO**

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

#### **RISCHIO DEMOGRAFICO**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

#### **RISERVA MATEMATICA**

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

#### **SCADENZA**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

#### **SET INFORMATIVO**

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

#### **SINISTRO**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

#### **SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

#### **SOVRAPPREMIO**

Maggiorazioni di premio richiesta dalla società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

#### **TASSO DI PREMIO**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.

**UBRIACHEZZA**

Stato di intossicazione acuta da alcool tale da alterare notevolmente le facoltà mentali e fisiche. Per le azioni effettuate alla guida di veicoli si fa riferimento a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (articolo 186 comma 2 lett. b) Codice della Strada); per le altre situazioni (pedoni, infortuni domestici) si fa riferimento a eventuali verbali della Polizia Giudiziaria o ad accertamenti ospedalieri.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

## 1. PRESTAZIONI



**Valore Vita Reale – Collettive** è un contratto assicurativo in forma collettiva.

L'adesione al contratto in forma collettiva prevede, in caso di decesso dell'Assicurato a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus), la liquidazione in un'unica soluzione del capitale assicurato ai Beneficiari a condizione che l'Assicurato sia stato incluso in Assicurazione e che il relativo premio sia stato regolarmente versato.

La prestazione caso morte per Covid-19 per ciascun Assicurato è pari a €25.000, €50.000 o €75.000, a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato al momento dell'adesione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premipagati resteranno acquisiti da Reale Mutua.

## 2. LIMITI DI COPERTURA



L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e alla scadenza non superiore a 75 anni. L'età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta, se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno, e all'età da compiere, se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo compleanno.

L'adesione al contratto in forma collettiva può essere richiesta dai Medici soci dell'Associazione (Contraente), attuali e futuri. Una volta aderito al presente contratto in forma collettiva, il Medico socio prenderà il titolo di Assicurato.

Il contratto può essere stipulato soltanto da Assicurati domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.

Nel caso in cui, in corso di contratto l'Assicurato trasferisca la propria residenza in uno stato al di fuori dello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino) il contratto si risolve e i premi versati restano acquisiti da Reale Mutua.

Il rischio morte è coperto solo nel caso in cui il decesso avvenga a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus).

La copertura è esclusa se l'Assicurando al momento dell'ingresso in polizza:

1. risulta già positivo al COVID 19 (Coronavirus)
2. risulti già positivo COVID 19 (Coronavirus) un suo convivente. In quest'ultimo caso non può essere assicurato fino a quando non avrà ottenuto l'esito del tampone che dovrà essere negativo
3. risulti in atteso di esito del tampone. In quest'ultimo caso non può essere assicurato fino a quando non avrà ottenuto l'esito del tampone che dovrà essere negativo.

## 3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



### 3.1. CONCLUSIONE E DURATA DELL'ADESIONE, DECORRENZA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

L'Assicurato:

- compilare e firmare e trasmettere all'intermediario il *Modulo di Adesione* fornendo i propri dati anagrafici come da modello allegato
- prendere visione e sottoscrivere il Modulo relativo all'Informativa sulla Privacy; come da modello allegato
- versare il *Premio* per il tramite del Contraente, con modalità di pagamento tracciabile.

#### **Adesione alla polizza**

La Polizza ha durata annuale ma ha comunque scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2021.

La Polizza si perfeziona con la sottoscrizione e l'invio del Modulo di Adesione ed il pagamento del Premio dovuto dall'Aderente al Contraente che sarà poi tenuto ad effettuare il pagamento nei confronti della Società.

Reale Mutua trasmette all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la documentazione contrattuale.

#### **Entrata in vigore della copertura assicurativa**

La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che il relativo premio sia versato entro lo stesso giorno, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno di pagamento da parte dell'assicurato al contraente.

### 3.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

#### **Comunicazioni di revoca, recesso o risoluzione del contratto**

Le comunicazioni di *revoca*, di *recesso* o risoluzione dell'adesione alla polizza collettiva, devono essere inviate dal Contraente a Reale Mutua a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).

#### **Comunicazioni in corso di contratto**

Per l'inoltro delle richieste di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* possono rivolgersi all'Agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata a Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

#### **Comunicazioni di variazione della residenza**

Nel caso in cui l'*Assicurato* nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere all'*Assicurato*, se previsto dalla normativa dello Stato estero della nuova residenza a causa dell'aggravamento del rischio. Qualora l'*Assicurato* ometta di comunicare tale variazione, la *Società* potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.

L'*Assicurato* si obbliga altresì a comunicare alla *Società* il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.

### 3.3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PAGAMENTI

Verificatosi il *decesso* dell'*Assicurato*, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Ricordiamo che, per ogni *liquidazione* è necessario disporre, relativamente ai *Beneficiari* del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente Agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di *assicurazione* si *prescrivono* nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

### 3.3.1 Documentazione necessaria in caso di decesso

Vengono di seguito elencati i documenti richiesti in caso di decesso dell'*Assicurato*.

- certificato anagrafico di morte dell'*Assicurato* nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso per infezione da Covid 19 (Coronavirus);
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
  - se l'*Assicurato* abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
  - chi siano gli eredi legittimi dell'*Assicurato* al momento della comunicazione del decesso, in caso di *Beneficiari* designati in modo generico;
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la *prestazione*.

### 3.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni rese dall'*Assicurato* devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle *prestazioni*, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.

### 3.5 DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

*Beneficiari* in caso di morte:

- sono individuati dall'*Assicurato*;
- in mancanza della designazione, gli aventi diritto alle *prestazioni* a norma dell'articolo 2122 del Codice civile, salvo contraria disposizione testamentaria espressamente riguardante il contratto.

È esclusa ogni possibilità di variazione inerente ai *Beneficiari* da parte del *Contraente* attività questa che spetta unicamente a ciascun assicurato.

L'*Assicurato* ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dello stesso.

## 4. QUANDO E COME DEVO PAGARE



### 4.1 PAGAMENTO DEI PREMI

La singola adesione prevede il pagamento di un *premio* unico per ogni anno di *assicurazione*.

Resta ferma la scadenza della copertura assicurativa alle ore 24:00 del 31/12/2021 indipendentemente dalla data di adesione.

Il *premio* deve essere versato dall'Assicurato al contraente come previsto dall'art. 3.1. CONCLUSIONE E DURATA DELL'ADESIONE, DECORRENZA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE

Per ogni Assicurato il *premio* netto si determina in base al *capitale* assicurato:

- €32,00 nel caso di un capitale assicurato di €25.000;
- €63,00 nel caso di un capitale assicurato di €50.000;
- €95,00 nel caso di un capitale assicurato di €75.000;

Nel caso di *copertura* di durata inferiore all'anno il premio sarà dovuto per intero.

L'uscita dall'*assicurazione* in corso d'anno, non dovuta a decesso, non si prevede il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.

Reale Mutua, una volta ricevuta comunicazione di rinnovo da parte del *Contraente*, emetterà un'*appendice* al contratto. L'*Assicurato* dovrà versare il premio con una dilazione massima di 30 giorni dalla data di ricezione dell'*appendice* relativa al rinnovo del 31/12/2021. Qualora l'*Assicurato* non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decade da tale data e i *sinistri* eventualmente verificatisi non verranno indennizzati.

Le modalità e i termini di pagamento del Premio sono concordati dal *Contraente* e dalla Compagnia nella Convenzione.

Reale Mutua si impegna a segnalare al *Contraente* le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla *conclusione del contratto*.

Il premio versato dall'*Assicurato*, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla *Società* per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità).

## 5. DURATA DEL CONTRATTO



La durata della polizza è pari un anno dalle ore 00:00 del 01.01.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2021

La copertura per un Assicurato termina quando vengano a mancare i requisiti necessari per la permanenza in assicurazione. In queste situazioni il *Contraente* ha l'obbligo di informare la *Società* con comunicazione scritta.

## 6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



### Revoca

Prima della conclusione dell'adesione alla polizza collettiva, l'Assicurato può revocare il *Modulo di Adesione*, inviando una raccomandata a Reale Mutuo all'indirizzo:

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare  
Via Corte d'Appello 11,  
10122 Torino.

o tramite o PEC all'indirizzo [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).

In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla *revoca* stessa, l'intero ammontare del *premio* eventualmente versato.

### **Recesso**

L'*Assicurato* può recedere entro 30 giorni dalla *data di decorrenza* dell'adesione alla polizza collettiva, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo:

Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare

Via Corte d'Appello 11,

10122 Torino.

o tramite o PEC all'indirizzo [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).

Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari.

## **7. RISCATTO**



Le *assicurazioni* temporanee in caso di morte non prevedono il diritto di *riscatto* né il diritto di *riduzione* della *prestazione* e, pertanto, il mancato pagamento del *premio* determina la risoluzione del contratto e i *premi* versati restano acquisiti da Reale Mutua.

## **8. COSTI**



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato:

Caricamento per spese di emissione del contratto	5,00 euro
Caricamento per diritti per appendici di adeguamento	5,00 euro
Caricamento proporzionale al premio	34,10%

Il *premio* netto si ottiene sottraendo dal *premio* versato il caricamento per spese di emissione.

## 9. REGIME FISCALE



In vigore alla redazione delle presenti *Condizioni di Assicurazione*.

### A) Regime fiscale dei premi

#### Benefici fiscali

La parte di *premio* destinata alla *copertura* del *rischio* morte non inferiore al 5,00%, è detraibile dall'*imposta* dovuta dall'*Aderente/Assicurato* ai fini Irpef come da normativa vigente, art. 15 del D.p.r. 917/1986.

Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, all'*Aderente/Assicurato*, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio.

Sono detraibili soltanto i *premi* versati con modalità di pagamento tracciabile.

La suddetta detrazione può subire limitazioni in funzione del reddito complessivo dell'*Aderente*.

#### Imposta sui premi

I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Tariffa, L. 121/1961). Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza dell'*Aderente/Assicurato* presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla *Compagnia* mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la *Compagnia* potrà rivalersi sull'*Aderente/Assicurato* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

### B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di morte dell'*Aderente/Assicurato* sono esenti da IRPEF (art. 6, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Inoltre, per questa polizza, il capitale erogato in caso di morte dell'*Aderente/Assicurato*, in relazione alla garanzia principale, è interamente a copertura del rischio demografico e, quindi non soggetto a tassazione (art. 34, D.P.R. 601/1973).

### C) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico dell'*Aderente/Assicurato* e/o dei *Beneficiari*.

Gli importi relativi a tutte le *liquidazioni* si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

## 10. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei *sinistri* devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it).

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'*IVASS* con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via PEC all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposta della documentazione relativa al reclamo trattato dalla *Compagnia*.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'*IVASS* e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle

controversie inerenti la quantificazione delle *prestazioni* e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'*impresa d'assicurazione* con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

### **Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli *Assicurati* persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

### **Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di *mediazione* prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La *mediazione* non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La *mediazione* si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di *mediazione*, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

## **11. CONFLITTI DI INTERESSE**



La *Società* dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitti di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di *Società* del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, la *Società* ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le *prestazioni*.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la *Società* abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, la *Società* ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali *conflitti* operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai *Contraenti* nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

## 12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta dall'Aderente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'*asse ereditario* e non sono soggette all'*imposta di successione*.

## 13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ



Ai sensi dell'articolo 1923 del c.c. le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di *contratti di assicurazione sulla vita* non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.

## 14. FORO COMPETENTE



Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del *Contraente*, dell'Aderente *Assicurato*, del *Beneficiario* o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

# Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Valore Vita Reale - Collettive

Data di realizzazione: 01 gennaio 2021 (ultima versione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Temporanea di gruppo per il caso di morte a premio unico e capitale costante.



### Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

#### PRESTAZIONE PRINCIPALE

##### Prestazione in caso di decesso

- ✓ In caso di decesso a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus) di un Assicurato, nel corso della durata del contratto, Reale Mutua liquida ai Beneficiari il capitale assicurato.



### Che cosa NON è assicurato?

- \* In caso di sopravvivenza degli Assicurati alla data di scadenza del contratto o di morte per causa diversa da Covid19, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



### Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni per specifiche cause di decesso dovuto a:

- ! risulta già positivo al COVID 19 (Coronavirus);
- ! risulta già positivo al COVID 19 (Coronavirus) un suo convivente. In quest'ultimo caso non può essere assicurato fino a quando non avrà ottenuto l'esito del tampone che dovrà essere negativo;
- ! risulti in attesa di esito del tampone. In quest'ultimo caso non può essere assicurato fino a quando non avrà ottenuto l'esito del tampone che dovrà essere negativo.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Il rischio è coperto senza limiti territoriali.



### Che obblighi ho?

In caso di decesso dell'Assicurato sarà necessario consegnare la documentazione indicata nella sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?" presente nel DIP Aggiuntivo Vita per la liquidazione della prestazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere versato dall'Assicurato al Contraente.

Le modalità e i termini di pagamento del Premio sono concordati dal Contraente e dalla Compagnia nella Convenzione.

Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Il premio versato dall'Assicurato, al netto dei caricamenti, viene interamente utilizzato dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità).



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La durata della polizza è pari un anno dalle ore 00:00 del 01.01.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2021;
- La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno nel quale è stato sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che il relativo premio sia versato entro lo stesso giorno, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno di pagamento da parte dell'assicurato al contraente.



#### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

**Revoca:**

prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata o una PEC a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.

**Recesso:**

il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata o una PEC a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenuto e dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari.

**Risoluzione:**

il Contraente ha la facoltà di sospendere i pagamenti dei premi in qualsiasi momento. Il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI  NO  Riduzione SI  NO

Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione.

In caso di interruzione del versamento dei premi il contratto può essere riattivato.

# Assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Valore Vita Reale - Collettive

Data di realizzazione: 01 gennaio 2021 (ultima versione disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it), - E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it) – PEC: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2019 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.168 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 363% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.316 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 915 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Garanzia prevista: in caso di decesso a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus) di un Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dall'Assicurato il capitale assicurato.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

In caso di sopravvivenza degli Assicurati alla data di scadenza del contratto o di morte per causa diversa da Covid-19, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



### Ci sono limiti di copertura?

Il rischio morte è coperto solo nel caso in cui il decesso avvenga a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus), ad esclusione dei seguenti casi:

- Risulta già positivo al Covid-19 (Coronavirus);
- Risulta già positivo al Covid-19 (Coronavirus) un suo convivente. In quest'ultimo caso non può essere assicurato fino a quando non avrà ottenuto l'esito del tampone che dovrà essere negativo;
- Risulti in attesa di esito del tampone. In quest'ultimo caso non può essere assicurato fino a quando non avrà ottenuto l'esito del tampone che dovrà essere negativo.

**In tutti questi casi sopralencati nulla sarà dovuto da Reale Mutua.**



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata di seguito.</p> <p><b>Decesso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;</li> <li>• eventuale relazione del medico curante attestante la causa del decesso per infezione da Covid 19 (Coronavirus);</li> <li>• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;</li> <li>– chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;</li> </ul> </li> <li>• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.</li> </ul>
	<p><b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
	<p><b>Liquidazione della prestazione:</b> verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



#### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>La singola adesione prevede il pagamento di un premio unico per ogni anno di assicurazione. Resta ferma la scadenza della copertura assicurativa alle ore 24:00 del 31/12/2021 indipendentemente dalla data di adesione.</p> <p>Il premio deve essere versato dall'Assicurato al Contraente.</p> <p>Nel caso di copertura di durata inferiore all'anno il premio sarà dovuto per intero.</p> <p>Le modalità e i termini di pagamento del Premio sono concordati dal Contraente e dalla Compagnia nella Convenzione.</p> <p>Reale Mutua si impegna a segnalare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato. In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.</p> <p>L'uscita dall'assicurazione in corso d'anno, non dovuta a decesso o sinistro invalidante, prevede il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio.</p>
<b>Sconti</b>	L'Intermediario non ha la facoltà di praticare sconti di natura commerciale.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La durata della polizza è pari un anno dalle ore 00:00 del 01.01.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2021.
<b>Sospensione</b>	Non previsto



#### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	<p>Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare</p>
---------------	--

	Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione e dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari.
<b>Risoluzione</b>	Non previsto



#### A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è destinato a Contraenti che rappresentano categorie di rischi omogenei e che intendano garantire un capitale in riferimento a propri assicurati che aderiscano alla copertura per il caso di decesso a causa di infezione da Covid-19 (Coronavirus).

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età compresa tra 18 anni alla decorrenza del contratto e 76 anni alla scadenza del contratto.



#### Quali costi devo sostenere?

##### Costi gravanti sui premi

Caricamento per spese di emissione del contratto	5,00 euro
Caricamento per diritti per appendici di adeguamento/rinnovi	5,00 euro
Caricamento proporzionale al premio netto	34,10%

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione.

##### Costi di intermediazione

La quota parte percepita dai distributori, relativa all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 43,99% per un contratto di durata pari a un anno.



Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI  NO  Riduzione SI  NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	Non sono previsti i valori di riscatto e riduzione;
<b>Richiesta di informazioni</b>	Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio «Buongiorno Reale». Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino. Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20. E-mail: <a href="mailto:buongiornoale@realemutua.it">buongiornoale@realemutua.it</a> .

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420 - e-mail: <a href="mailto:buongiornoale@realemutua.it">buongiornoale@realemutua.it</a> . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
----------------------------------	---

<b>All'IVASS</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita (facoltativa)</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Commissione di Garanzia:</b> con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a>.</p> <p>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>

#### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p><b>BENEFICI FISCALI</b> La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte non inferiore al 5,00%, è detraibile dall'imposta dovuta dall'Aderente/Assicurato ai fini Irpef come da normativa vigente, art. 15 del D.p.r. 917/1986. Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, all'Aderente/Assicurato, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio. Sono detraibili soltanto i premi versati con modalità di pagamento tracciabile. La suddetta detrazione può subire limitazioni in funzione del reddito complessivo dell'Aderente.</p> <p><b>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE</b> Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di morte dell'Aderente/Assicurato <b>sono esenti da IRPEF</b> (art. 6, c. 2, D.P.R. 917/1986). Inoltre, per questa polizza, il capitale erogato in caso di morte dell'Aderente/Assicurato, in relazione alla garanzia principale, è interamente a copertura del rischio demografico e, quindi non soggetto a tassazione (art. 34, D.P.R. 601/1973). <b>Avvertenza:</b> Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p>
---	--

**L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

Cognome e Nome / Ragione sociale S.I.R.M. - SOCIETA' ITALINA DI RADIOLOGIA MEDICA E INTERVENTISTICA

Codice Fiscale / P.Iva 80150910109

Cod. Ag. \_\_\_\_\_ Cod. Sub. \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

**1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative** - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.

**2. Base giuridica del trattamento** - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell'interessato. Tale consenso viene espresso dall'interessato, apponendo la sua firma nell'apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.

**3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata** - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

**4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi** - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it). I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.

**5. Trasferimento dei dati all'estero** - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell'European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.


**6. Diritti dell'interessato** (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in

ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it). Qualora intenda rivolgere un'istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@realemutua.it](mailto:dpo@realemutua.it).

**7. Titolare del trattamento** - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - Torino

**LUOGO E DATA**

Milano, 28 /12/2020

**FIRMA**  
  
\_\_\_\_\_